

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, RUBINACCI, DE LUCA Angelo, ANGELILLI, CAGNASSO, MICARA, MORINO, LAMI STARNUTI, DI ROCCO, GARLATO, PASQUATO, MAIER, LO GIUDICE, ZACCARI, CREPELLANI, BUSSI, ROVELLA, AJROLDI, PIGNATELLI, BERLANDA, RESTAGNO, BRACCESI, PICARDI, CONTI e MAGLIANO Terenzio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Disciplina dei rapporti fra i rappresentanti generali importatori di prodotti di fabbricazione estera ed i loro ausiliari

ONOREVOLI SENATORI. — L'ampiezza rapidamente crescente dell'importazione e del consumo dei prodotti esteri pone, tra l'altro, l'esigenza sociale di assicurare eque condizioni di lavoro alle numerose persone e piccole imprese che partecipano al processo distributivo di prodotti importati.

Questa esigenza è particolarmente evidente nel caso di persone e piccole imprese che operano come ausiliari di cosiddetti rappresentanti generali di fabbriche estere, i quali ora possono — mediante scritture, controscritture e comportamenti di fatto — facilmente ed a loro arbitrio creare situazioni ibride, che lasciano gli ausiliari senza tutela sindacale e senza alcuna efficace protezione giuridica, esposti sempre all'alternativa di subire le condizioni loro imposte o di perdere il lavoro per disdetta da parte dei rappresentanti generali.

La subordinazione a tali arbitri risulta ancora più pesante nei casi — invero frequenti — in cui i rappresentanti generali e le fabbriche estere impongono agli ausiliari — *come condizione per ottenere l'incarico* — obblighi di creare impianti, di adde-

strare personale specializzato, di mantenere attrezzature e magazzini, di garantire il collocamento di ingenti e crescenti quantitativi, di organizzare la propaganda locale eccetera. In tal caso, infatti, l'ausiliario, gravato e, di solito, indebitato per tali impegni ed investimenti è costretto a subire qualunque condizione, poichè la perdita dell'incarico porrebbe nel nulla, o quasi, gli investimenti e gli farebbe perdere, a vantaggio del rappresentante generale e della fabbrica estera, gli attesi frutti dell'opera svolta e dell'avviamento creato.

I rapporti contrattuali sono, di fatto e quasi sempre, regolati ad arbitrio dei cosiddetti rappresentanti generali in termini equivoci, deliberatamente studiati e congegnati al fine di assicurarsi una posizione di privilegio col massimo dei benefici, scaricando quasi tutti i rischi e gli oneri sugli ausiliari, ai quali, in pratica e per i motivi accennati, è tolta anche la possibilità di discutere.

Di solito — per alleggerirsi da oneri e da adempimenti fiscali (per esempio da quello di corrispondere direttamente l'I.G.E. sulle

vendite) — il rapporto con gli ausiliari viene nominalmente configurato come « concessione di vendita in esclusiva » per una determinata zona, mentre la sostanza del rapporto è quella del contratto di commissione, tanto che, di fatto ed in molti casi, l'ausiliario opera — lo si noti bene — per conto della fabbrica estera, la quale, tuttavia, resta estranea al rapporto. L'ausiliario, infatti (compensato con una provvigione nominale, sgretolata con molti oneri di fatto), viene contrattualmente obbligato a raccogliere e trasmettere ordini (come pure ordinare in proprio) per merci non ancora prodotte, per le quali i termini di consegna, le caratteristiche, le garanzie ed il prezzo (tanto di acquisto da parte dell'ausiliario, come di vendita ai terzi) sono riservati fino al momento della consegna, alla discrezionalità della fabbrica estera, senza responsabilità del rappresentante generale, il quale, peraltro, vieta all'ausiliario di rivolgersi alla fabbrica estera.

Talora i cosiddetti rappresentanti generali impongono agli ausiliari l'obbligo di versare anticipi, di costituire fondi di garanzia, ed in pratica li costringono a finanziare le importazioni ed a caricarsi di merce oltre il necessario, senza, però, dare all'ausiliario correlative garanzie ed esplicitamente escludendo la responsabilità della fabbrica estera.

È evidente il dovere sociale di adottare con urgenza efficaci provvedimenti per assicurare l'equità nei detti rapporti.

Innanzitutto è doveroso assicurare agli ausiliari il diritto ad un equo compenso pro-

porzionato alle prestazioni ed agli impegni a loro richiesti, come pure — in relazione ai diritti che la fabbrica estera si riserva nei diretti confronti degli ausiliari e dei terzi (circa i termini di consegna, i prezzi, le caratteristiche dei prodotti, le garanzie, eccetera) ed in relazione all'obbligo generalmente fatto agli ausiliari di versare anticipi, costituire fondi di garanzia, eccetera — è necessario affermare la responsabilità solidale della fabbrica estera nelle obbligazioni del rappresentante generale verso gli ausiliari.

In secondo luogo deve esser affermato lo obbligo del deposito di tutti gli accordi fra la fabbrica estera ed il rappresentante generale e di quelli fra il rappresentante generale e gli ausiliari, con la conseguente nullità delle pattuizioni e condizioni che alterassero anche di fatto, a danno degli ausiliari, le condizioni precisate negli accordi depositati ed il diritto al risarcimento.

In terzo luogo — quando i contratti fra il rappresentante generale e gli ausiliari pongono a carico di questi ultimi la provvista di attrezzature, di magazzino, di prodotti in deposito, di organizzazione di propaganda, deve essere affermato l'obbligo del rappresentante generale di rilevare o indennizzare le attrezzature speciali, il magazzino ed i prodotti invenduti, come pure di corrispondere un equo indennizzo per lo avviamento nel caso di risoluzione del contratto.

Con norma transitoria va tutelata la condizione degli ausiliari durante la fase preparatoria della legge proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti, gli accordi e tutte le condizioni che regolano i rapporti di rappresentanza generale per l'importazione e la distribuzione in Italia di prodotti di fabbricazione estera, come pure i contratti, gli accordi e tutte le condizioni che regolano i rapporti fra i rappresentanti generali delle imprese estere ed i loro ausiliari devono, entro 30 giorni dalla data del contratto od accordo ed a cura del rappresentante generale, essere depositati integralmente ed in tutte le loro parti presso la Camera di commercio della provincia nella quale ciascun rappresentante generale ha la sua sede legale. Il rapporto di rappresentanza generale implica, nonostante ogni clausola contraria, la responsabilità solidale della impresa estera per le obbligazioni del rappresentante generale verso gli ausiliari, ai quali devono esser assicurati benefici ragionevolmente proporzionati alle prestazioni ed agli impegni ad essi richiesti. In mancanza di deposito, anche parziale, le clausole contrattuali non possono esser invocate nè dalla impresa estera nei confronti del rappresentante generale, nè da quest'ultimo nei confronti dei suoi ausiliari.

Art. 2.

Quando i contratti, gli accordi e le condizioni che regolano il rapporto fra il rappresentante generale importatore di prodotti di fabbricazione estera ed i suoi ausiliari pongono a carico di questi ultimi la provvista di attrezzature, di magazzino, di prodotti in deposito e l'organizzazione per lo sviluppo delle vendite, la risoluzione del rapporto è subordinata all'obbligo del rappresentante generale di rilevare o indennizzare le dette attrezzature, il magazzino ed i prodotti invenduti, e di corrispondere equo indennizzo per l'avviamento delle vendite.

Art. 3.

Disposizioni transitorie.

Il deposito dei contratti, accordi e condizioni di cui all'articolo 1 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere effettuato entro 60 giorni da tale data.

La risoluzione o la modificazione dei contratti fra rappresentanti generali importatori di prodotti di fabbricazione estera ed i loro ausiliari, che fosse stata disposta ad iniziativa dei rappresentanti generali dopo la presentazione al Parlamento della presente legge e prima della sua entrata in vigore, è nulla e fa sorgere nel rappresentante generale l'obbligo a risarcire l'ausiliario.